

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA PORTOGHESE
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

PAGINA BIANCA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità economica europea, ed

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e successivamente modificato e completato, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare le norme transitorie e gli adeguamenti da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo e

HANNO DESIGNATO a tal fine quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jacques LEPRETTE,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Jonkheer R.A. van SWINDEREN,
Ministro plenipotenziario,
Rappresentante Permanente aggiunto presso le
Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Inger NIELSEN,
Direttore Generale della delegazione per i negoziati
per l'ampliamento delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Ernâni RODRIGUES LOPES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Capo della Missione del Portogallo
presso le Comunità europee ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente del protocollo addizionale all'accordo e della dichiarazione comune allegata all'atto finale, firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976.

TITOLO IAdeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne formano parte integrante, nonché il testo dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in greco, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

ARTICOLO 3

1. Ai prodotti originari del Portogallo di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, non elencati nell'allegato I, la Repubblica ellenica applica le disposizioni della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n° 1 dell'accordo.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, la Repubblica portoghese applica l'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n° 1 dell'accordo a tutti i prodotti di cui a quest'ultimo articolo importati dalla Grecia.

ARTICOLO 4

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo addizionale, modificato dall'articolo 5 del protocollo complementare, viene sostituito con il testo seguente :

"1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1983, i seguenti prodotti originari del Portogallo, sono subordinati all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria, in Grecia e in Irlanda, a massimali annui in esenzione da dazi doganali :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : C. Carta e cartoni kraft : ex II. altri : - Carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner F. altri	 62.000 2.000

Non appena si raggiunge un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto determinato, la Comunità puo' ripristinare la riscossione dei dazi residui per i prodotti in oggetto sino alla fine dell'anno civile."

2. Nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, la Repubblica ellenica applica alle importazioni originarie del Portogallo lo stesso trattamento tariffario da essa accordato alla Comunità a nove.
3. Qualora la Comunità ripristini la riscossione dei dazi residui per il prodotto in causa, la Repubblica ellenica riscuoterà i dazi doganali calcolati in conformità degli articoli 6 e 7.
4. Quando, nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, le importazioni in Grecia di carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, della sotto-voce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, abbiano raggiunto il livello di 2.000 t, la Repubblica ellenica puo' ripristinare la riscossione dei dazi doganali quali sono definiti al paragrafo 3.

ARTICOLO 5

1. I volumi dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo, relativi ai prodotti qui di seguito indicati, vengono aumentati come segue :

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari comunitari
22.05	<p>Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :</p> <p>C. altri :</p> <p>I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>ex a) due litri o meno :</p> <p>- Verde</p> <p>C. altri :</p> <p>I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>ex a) due litri o meno :</p> <p>- Dão</p> <p>II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>ex a) due litri o meno</p> <p>- Dão</p> <p>C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Porto</p> <p>IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Porto</p> <p>C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Madera</p> <p>IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti :</p> <p>a) due litri o meno :</p> <p>ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) :</p> <p>- Vini di Madera</p>	<p>5.025 hl</p> <p>2.010 hl</p> <p>100.400 hl</p> <p>4.050 hl</p>
<p>(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.</p>		

2. Nell'ambito di questi contingenti tariffari comunitari, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 13.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 6

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
 - le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il :
 - . 1° gennaio 1983,
 - . 1° gennaio 1984,
 - . 1° gennaio 1985,
 - . 1° gennaio 1986.
2. Nel caso dei prodotti di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica riduce gradualmente la differenza tra il dazio di base ed il dazio doganale derivante dall'applicazione dell'accordo secondo il calendario di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 7

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 6 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogallo al 1° luglio 1980.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 8

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
 - le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il :
 - . 1° gennaio 1983,
 - . 1° gennaio 1984,
 - . 1° gennaio 1985,
 - . 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo, è soppressa.

ARTICOLO 9

1. Per i prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, nell'elenco B dell'allegato D del protocollo n° 1 dell'accordo ed agli allegati I e II del protocollo addizionale, la Repubblica portoghese elimina gradualmente i dazi doganali sui prodotti importati dalla Grecia, secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base ;
 - il 1° gennaio 1982, ciascun dazio sarà ridotto all'80 % del dazio di base ;
 - altre quattro riduzioni, ciascuna del 20 %, saranno effettuate alle seguenti date :
 - . 1° gennaio 1983,
 - . 1° gennaio 1984,
 - . 1° gennaio 1985,
 - . 1° gennaio 1986.

2. Le importazioni in Portogallo provenienti dalla Grecia non possono in alcun caso beneficiare di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità dei nove.

ARTICOLO 10

1. Per i prodotti di cui all'articolo 9, il dazio di base oggetto delle successive riduzioni previste in detto articolo per ciascun prodotto, è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Grecia al 1° luglio 1980.
2. Per quanto riguarda le esche di cui alla voce 36.08.03 della tariffa doganale portoghese ed i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale portoghese, il dazio di base è pari, rispettivamente, al 36 % ed al 30 % "ad valorem".

ARTICOLO 11

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

ARTICOLO 12

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare, a norma dell'articolo 1 del protocollo n° 2 dell'accordo, sui prodotti originari del Portogallo di cui alla tabella 1 di detto protocollo, è modificato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.
2. Per quanto riguarda i prodotti elencati alla tabella 1 del protocollo n° 2 dell'accordo, nonché all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 6, la differenza esistente tra :
 - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
 - il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella 1 del protocollo n° 2 dell'accordo.

ARTICOLO 13

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali previsti o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Le importazioni in Grecia di prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

ARTICOLO 14

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato III.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE) e al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno ; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno in base a quello precedente, maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Portogallo, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.
5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di tale prodotto originario del Portogallo o aumenta in proporzione il contingente.
6. In merito alle licenze di importazione per i prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai concimi di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative all'esercizio dei diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 15

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario :
 - alla data di entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
 - 1° gennaio 1982 : 25 %,
 - 1° gennaio 1983 : 25 %,
 - 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica ellenica abolisce a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalida delle fatture, ecc.) per i prodotti originari del Portogallo, fatto salvo l'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nei paragrafi 1 e 2, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari del Portogallo.

TITOLO IIIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 16

Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme d'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

ARTICOLO 17

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 18

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure delle parti contraenti.

ARTICOLO 19

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì sedici marzo millenovecento-ottantadue.

ALLEGATO IELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13.03	Pectati
Capitolo 15 ex 15.10	Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso
Capitolo 17 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19 ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn-flakes" e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fino, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21 ex 21.02	Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta ; estratti di succedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta
21.04	Salse, condimenti composti escluso il "chutney" di mango liquido
ex 21.06	Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 22	
ex 22,02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20,07</p> <p>- non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p> <p>oppure :</p> <p>- contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte</p>
22,03	Birra
22,06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22,09	Bevande alcoliche contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta) ; calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti - clinkers -), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_2BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate ; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altro catrame minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido bórico e anidride bórica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalli
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; soltosilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCC D)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbonato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere <i>n</i> -amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, spandrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per uso medico o chirurgico, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	<p>Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi :</p> <p>— Scorie di defosforazione</p> <p>— Fosfati di calcio disagregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calci naturali trattati termicamente</p> <p>— Fosfati bicalci con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %</p>
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tintura e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	<p>Altre sostanze coloranti esclusi :</p> <p>a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio</p> <p>b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »</p>
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; tritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C. D)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, ad esclusione dell'ovoalbumina e della lattealbumina; colle; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirotecniche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Cattami di legno; oli di cattami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; pece vegetale di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonia o di pece vegetale; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele soffiati e carte moschicida, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DIT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette - liquidi per trasmissioni idrauliche - (in particolare per treni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, ceteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi:
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo	
b) gli scambiatori di ioni	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06, incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da pameratio o da stuoiano, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: <ul style="list-style-type: none"> — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatte di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, inonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, la carta dorata e argentata e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, raccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli scolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti grezzi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in blocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; rulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattare, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali ed artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCLD)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite o di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetrate per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e toglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichel e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama truciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCU)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sborzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le seuri da macellato e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzo staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaroni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e paghette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 17 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o pulverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 80 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici; spoghatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei granti e vaghatrici per cereali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles (N.C.D.)	Designazione delle merci
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vitificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mtolini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitura
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 17 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatermi per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la dramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, treccie, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di connessione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi natura
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela ; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhiale
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterari e simili, esclusa la voce 94.02

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles N° (1)	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacca, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e curiandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO IIELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROTOCOLLO

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
28.08	Acido solforico ; oleum
28.16 01	Ammoniaca liquefatta o in soluzione : Ammoniaca liquefatta
31.02 02 03 06	Concimi minerali o chimici azotati : Nitrato di ammonio : in imballaggi di peso lordo non inferiore a 45 kg/tonnellata non nominato Nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %, nonché nitrato di calcio o di magnesio
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri ...
36.01	Polveri da sparo
36.02	Esplosivi preparati
36.04	Miche ; cordoni detonanti, inneschi e capsule fulminanti ; accenditori ; detonatori
36.06	Fiammiferi
36.08 03	Esche
42.02 06	Oggetti da viaggio, borse da donna, sacche per provviste, cartelle, ecc. Oggetti non nominati
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
55.08 01 02	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna : greggi o imbianchiti tinti
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05 02 03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto di fibre tessili sintetiche di fibre tessili artificiali
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, preparati per la vendita al minuto
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati ...
58.04 01 02 03	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ... di seta di fibre tessili sintetiche ed artificiali di lana o di peli
60.01 02 03 04 05	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza : di fibre tessili sintetiche od artificiali continue in fiocco di lana o di peli di altre fibre
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito di gomma o di materia plastica artificiale : 01 di tessuti di seta o di fibre tessili sintetiche od artificiali 02 di cuoio, con gambale di altezza superiore a 30 cm ... 03 non nominate, con soles di cuoio o di cuoio con soles di gomma 04 non nominate
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie
64.05	Parti di calzature di qualsiasi materia, eccetto il metallo : 01 di tessuto 02 di cuoio 03 di gomma o di materie plastiche artificiali 04 di altre materie
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie 04 lame da seghe circolari 05 oggetti non nominati

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.21 01	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o pulverulente, ecc. Apparecchi di annaffiamento ad aspersione
84.53 02	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, ecc. Macchine ed apparecchi non nominati
84.55 01	Pezzi staccati ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente alle macchine ed apparecchi delle voci nn. 84.51 - 84.54 incluso : delle macchine ed apparecchi dei nn. 84.51, 84.52 e 84.54
85.13 01 02 05	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, ecc. Apparecchi per la telegrafia Apparecchi per la telefonia Apparecchi telefonici, ricevitori e pezzi staccati Parti e pezzi staccati
85.15 01 02 03 04 05	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, ecc. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Apparecchi riceventi per la televisione Apparecchi non nominati Unità di sintonizzazione di radiofrequenza d'entrata Parti e pezzi staccati non nominati

N° della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n° 90.14 :
01	Termostati e pressostati
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n° 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi :
01	Supporti di suono : preparati per la registrazione : Fili, film e nastri

ALLEGATO IIIELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROTOCOLLO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 620 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosforici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	2,500 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	5,000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	14,000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norne a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norne, a nastri flessibili, ecc.)	} 60,000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : ex B. altri : — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	1.000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g. destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	16.000 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	2.220 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radiosondaggio e di radiotelecomando : A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : — di televisione	130.000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cofanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : — Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate — Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	} } 125,000 UCE } } 50,000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : — Cavi conduttori per antenne di televisione	3.300 UCE
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³ : — Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri : — completi, con più di 6 posti a sedere	} } } 150,000 UCE
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	}

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none">— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³— degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) <p>ex B. Altri :</p> <ul style="list-style-type: none">— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	1.000 UCE

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Si certifica che il testo che precede è conforme al protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, firmato a Bruxelles il sedici marzo millenovecentotantadue, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Il Segretario Generale
del Consiglio delle Comunità Europee

Bruxelles, addì 19 marzo 1982

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALL'ACCORDO CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
DA UN LATO, E LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DALL'ALTRO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA

PAGINA BIANCA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità
europee con decorrenza 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi l'allegato ed i protocolli che ne fanno parte integrante, nonché il testo dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in lingua greca, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali, secondo il seguente calendario :

alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base ;

il 1° gennaio 1982 ciascun dazio sarà ridotto all'80 % del dazio di base ;

le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna verranno effettuate alle seguenti date :

- . 1° gennaio 1983
- . 1° gennaio 1984
- . 1° gennaio 1985
- . 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base sul quale si applicano le successive riduzioni di cui all'articolo 3 deve essere, per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1° luglio 1980 nei confronti del Portogallo.

ARTICOLO 5

La Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario

alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa sarà ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa sarà ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna verranno effettuate alle seguenti date :

- . 1° gennaio 1983
- . 1° gennaio 1984
- . 1° gennaio 1985
- . 1° gennaio 1986.

L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 è, per ciascun prodotto, quella in vigore nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità dei nove.

Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Portogallo, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali ed i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Portogallo, sono ridotti secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo :
25 %,
- il 1° gennaio 1982 : 25 %,
- il 1° gennaio 1983 : 25 %,
- il 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo.

ARTICOLO 8

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche greche sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti multipli di parità scelti come base dei loro listini prezzi.
2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese portoghesi per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per il listino, non devono essere inferiori ai prezzi riportati nel listino in questione per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri della Comunità a nove non siano accordate deroghe a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Repubblica portoghese di ogni deroga accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese portoghesi possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese portoghesi conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli ivi praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese portoghesi e delle imprese degli Stati membri della Comunità a nove sui listini di prezzi dei produttori del Portogallo, della Grecia e degli Stati membri della Comunità a nove per i prodotti effettivamente fabbricati in Grecia al 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Repubblica portoghese un elenco di tali prodotti.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 9

Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme sull'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure suddette.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sedici marzo millenovecento-ottantadue.

Si certifica che il testo che precede è conforme al protocollo addizionale all'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, firmato a Bruxelles il sedici marzo millenovecentottantadue, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Il Segretario Generale
del Consiglio delle Comunità Europee

Bruxelles, addi 19 marzo 1982